

08_SO8_1_DPR_59_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 059/Pres.

Regolamento applicativo della “Misura 211 - Indennità a favore di agricoltori delle zone montane” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE

VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003;

VISTA la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

PRESO ATTO che il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 prevede che l'attuazione avvenga mediante appositi provvedimenti regionali;

VISTO il "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale", approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO che l'attuazione delle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 avvenga con l'emanazione di apposito provvedimento applicativo di natura regolamentare;

CONSIDERATO che i criteri di selezione delle operazioni finanziabili devono essere sottoposti al Comitato di sorveglianza del Programma;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 12 febbraio 2008;

DECRETA

1. È approvato il "Regolamento applicativo della "misura 211 - Indennità a favore di agricoltori delle zone montane" del Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia" nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

08_SO8_1_DPR_59_2_ALL1

Regolamento applicativo della "Misura 211 - Indennità a favore di agricoltori delle zone montane" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

INDICE

CAPO I - CARATTERI GENERALI

Art. 1 finalità ed ambito di applicazione

Art. 2 definizioni

Art. 3 localizzazione geografica

Art. 4 beneficiari e requisiti

Art. 5 impegni

Art. 6 quantificazione dell'aiuto

CAPO II - PROCEDURE

Art. 7 uffici e organismi preposti

Art. 8 modalità di presentazione delle domande

Art. 9 documentazione da presentare

Art. 10 procedure istruttorie

Art. 11 fabbisogno finanziario annuale, rispetto dei massimali di misura

Art. 12 selezione delle domande in caso di risorse finanziarie insufficienti

Art. 13 deroghe al mantenimento degli impegni

Art. 14 controlli

Art. 15 riduzioni ed esclusioni

Art. 16 rinvio dinamico

Art. 17 entrata in vigore

Allegato A

Allegato B

Allegato C

CAPO I - CARATTERI GENERALI

Art. 1 finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione della misura 211 "indennità a favore di agricoltori delle zone montane" (di seguito definita "misura 211") prevista dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito definito PSR), redatto ai sensi del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e del Regolamento (CE) n. 1974/2006, ed approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007)5715 del 20 novembre 2007.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si definisce come "Zona svantaggiata ammissibile" l'area del territorio regionale delimitata ai sensi della Direttiva CEE 273/75 nei comuni indicati nell'Allegato A al presente regolamento.
2. La superficie agricola utilizzata (SAU) è definita ai sensi della Decisione 2000/115/CE della Commissione del 24 novembre 1999.
3. Ai fini della quantificazione della SAU in aggiunta alla superficie eventualmente condotta in proprietà o in affitto, si tiene conto, in proporzione della percentuale nominale spettante, anche di quella comunque utilizzata dal richiedente a titolo di comproprietà, ovvero di affittanze collettive e/o consortili, ovvero di superfici in cui esercita il diritto attivo di uso civico. Conformemente all'articolo 64 del Regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione, che mantiene valide le disposizioni di cui all'articolo 11 del Regolamento CE n. 817/2004 fino al 31 dicembre 2009, le indennità compensative relative a superfici sfruttate in comune da più agricoltori ai fini di pascolo possono essere concesse a ciascuno degli agricoltori, proporzionalmente ai rispettivi usi o diritti d'uso del terreno.
4. Si definisce come "centro aziendale" il sito che riunisce i fabbricati e gli eventuali allevamenti dove si svolgono in misura prevalente le specifiche attività aziendali. Nel caso di allevamenti si prendono in considerazione gli stabulari degli animali in cui viene detenuto continuativamente per almeno 7 mesi all'anno almeno il 75% delle UBA (unità bestiame adulte) allevate in azienda.
5. Si definisce Regolamento generale il "Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia"

Art. 3 localizzazione geografica

1. Le indennità previste dalla misura 211 sono concesse esclusivamente per le superfici ricadenti nella "Zona svantaggiata ammissibile" descritta al comma 1 del precedente articolo 2.

Art. 4 beneficiari e requisiti

1. Beneficiano delle indennità di cui al presente regolamento le imprese agricole iscritte al registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché imprenditori, enti ed altri soggetti pubblici o privati per i quali non opera l'obbligo d'iscrizione ai sensi dell'articolo 84 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che soddisfano i seguenti requisiti:
 - a) la sede legale dell'azienda agricola ed il centro aziendale devono essere situati all'interno del territorio amministrativo dei comuni classificati come svantaggiati o parzialmente svantaggiati della Regione di cui all'Allegato A al presente regolamento;
 - b) almeno il 50% della SAU dell'azienda deve ricadere all'interno della "Zona svantaggiata ammissibile" menzionata al comma 1 del precedente articolo 2. A tale fine per il solo calcolo della percentuale della SAU ricadente in area svantaggiata le superfici condotte a pascolo vengono moltiplicate per il fattore di 0,25.
2. Non sono considerate ammissibili agli aiuti le seguenti tipologie di aziende:
 - a) le aziende agricole che sono classificate come "Aziende specializzate in granivori" o "Aziende specializzate nella viticoltura" ai fini dell'Orientamento Tecnico Economico così come definito con Decisione CEE n. 78/463, con Decisione della Commissione n. 85/377/CEE e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) le aziende in cui oltre il 30% della SAU aziendale è investita a vigneto.

Art. 5 impegni

1. I beneficiari dell'aiuto devono impegnarsi a condurre una SAU compresa nella "Zona svantaggiata ammissibile" non inferiore a due ettari, ovvero ad un ettaro nel caso di aziende che in base al comma 3 del successivo articolo 6 sono definite come "Aziende orto-floro-frutticole".
2. Ai beneficiari/richiedenti l'aiuto è consentito cambiare di anno in anno le particelle oggetto dell'impegno; essi devono in ogni caso assicurare il rispetto della superficie minima di impegno descritta al precedente comma 1.
3. I beneficiari devono proseguire l'attività agricola nella "Zona svantaggiata ammissibile" rispettando la superficie minima di impegno per almeno cinque anni a decorrere dal primo pagamento della indennità pena la revoca delle somme erogate. Sono comunque fatte salve le deroghe al mantenimento dell'impegno descritte al successivo articolo 13.
4. I beneficiari devono rispettare i requisiti di "condizionalità" indicati agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del regolamento (CE) 1782/2003, nel decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, modificato e integrato dal decreto ministeriale n. 13286 del 18/10/2007, nella deliberazione della Giunta regionale dd. 21 dicembre 2007 n. 3256, nonché le seguenti pratiche agronomiche individuate per ciascun gruppo di colture:
 - a) Gruppo colturale Prati:
 - almeno uno sfalcio all'anno con asporto della biomassa;
 - b) Gruppo colturale Pascolo:

- idoneo carico ad ettaro, tale da non creare danni al cotico erboso e comunque compreso tra 0,20 e 2 UBA/ettaro/anno;
 - periodo minimo di pascolo: 60 giorni all'anno;
 - controllo periodico delle infestanti erbacee, arbustive ed arboree;
- c) Gruppo culturale Seminativi (compreso il set aside):
- rispetto delle prescrizioni riportate in etichetta per quanto riguarda l'utilizzo dei prodotti chimici per la difesa antiparassitaria ed il diserbo;
- d) Gruppo culturale Fruttiferi:
- rispetto delle prescrizioni riportate in etichetta per quanto riguarda l'utilizzo dei prodotti chimici per la difesa antiparassitaria ed il diserbo;
 - divieto di effettuare trattamenti fitosanitari durante il periodo della fioritura;
- e) Gruppo culturale Orticole:
- rispetto delle prescrizioni riportate in etichetta per quanto riguarda l'utilizzo dei prodotti chimici per la difesa antiparassitaria ed il diserbo;
- f) Gruppo culturale Vivaistico e floricole:
- rispetto delle prescrizioni riportate in etichetta per quanto riguarda l'utilizzo dei prodotti chimici per la difesa antiparassitaria ed il diserbo;
5. I beneficiari dell'aiuto previsto dalla misura 211 sono tenuti a rendere disponibili all'Amministrazione regionale, per motivi statistici, i dati contabili, in forma anonima, della propria azienda, nonché a fornire i dati necessari per il monitoraggio.

Art. 6 quantificazione dell'aiuto

1. L'aiuto consiste in un premio annuale calcolato sulla base della SAU aziendale ricadente nella "Zona svantaggiata ammissibile".
2. Per la definizione della SAU viene fatto riferimento a quanto definito al comma 2 dell'articolo 2.
3. L'aiuto viene calcolato tenendo conto dei seguenti indirizzi produttivi:
- a) Aziende orto-floro-frutticole: aziende in cui la superficie investita a vigneto non è superiore al 30% della SAU aziendale e che coltivano una o più delle seguenti colture su una superficie complessiva superiore al 15% della SAU aziendale: frutteto, oliveto, colture orticole, colture floricole, piante officinali, piccoli frutti;
- b) Aziende zootecniche: aziende che non rientrano nella tipologia precedente e che rispettano le seguenti condizioni:
- allevano animali di specie bovina, bufalina, equina, ovina e caprina;
 - coltivano una superficie minima pari a 2 (due) ettari di superficie foraggiera;
 - mantengono un rapporto UBA/ha di superficie foraggiera compreso tra 0,25 e 2;
- I coefficienti di conversione in UBA delle specie bovina, bufalina, equina, ovina e caprina sono quelli riportati nell'Allegato B al presente regolamento.
- c) Altre aziende: aziende che non appartengono ad alcuna delle due categorie precedentemente individuate.
4. L'importo degli aiuti per ettaro è individuato sulla base dell'indirizzo produttivo dell'azienda di cui al precedente comma 3 e in base alla localizzazione della SAU nelle tre fasce di svantaggio A, B e C descritte nell'Allegato 3 del PSR. L'elenco dei comuni suddivisi per classi di svantaggio A, B e C è riportato nella Tabella 2 dell'Allegato 3 del PSR.
5. L'importo degli aiuti ad ettaro per indirizzo produttivo e per gruppi di comuni suddivisi nelle tre fasce di svantaggio A, B e C è riportato nella seguente tabella:

Indirizzo produttivo aziendale	Fascia di svantaggio		
	Comuni Classe A (Euro/ha)	Comuni Classe B (Euro/ha)	Comuni Classe C (Euro/ha)
Aziende orto-floro-frutticole	300	200	100
Aziende zootecniche	300	200	100
Altre aziende	160	120	80

6. Il premio individuale spettante a ciascuna azienda agricola è calcolato come di seguito:

$$\text{Premio individuale} = (\text{SUA} * \text{Gi,A} + \text{SUB} * \text{Gi,B} + \text{SUC} * \text{Gi,C}) * C_{mg}$$

e dove:

- SUA, SUB e SUC sono gli ettari di SAU della singola azienda ricadenti all'interno della "Zona svantaggiata ammissibile" appartenenti ai comuni A, B e C, e determinati applicando il fattore di digressione previsto dal comma 4 dell'articolo 37 del Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio secondo le modalità descritte in dettaglio al Paragrafo 2 dell'Allegato 3 del PSR;
- Gi,A, Gi,B e Gi,C individuano, all'interno di ciascun indirizzo produttivo di cui al precedente comma 3, i premi unitari per ettaro di superficie spettante nei comuni A, B e C già rappresentati al precedente comma 5;
- C_{mg} individua il coefficiente di marginalità dell'azienda descritto in dettaglio nel Paragrafo 4 dell'Alle-

gato 3 del PSR.

7. Ai fini del calcolo del premio individuale di cui al precedente comma 6, le superfici a pascolo dell'azienda agricola ricadenti nella "Zona svantaggiata ammissibile", dopo essere state corrette con l'applicazione del fattore di digressione e descritto in dettaglio al Paragrafo 2 dell'Allegato 3 del PSR, vengono ammesse all'aiuto applicando un coefficiente di 0,40.

8. I capi di bestiame da indicare in domanda ai fini dell'individuazione dell'indirizzo produttivo aziendale di cui alla lettera b) del comma 3 del presente articolo sono quelli allevati in azienda alla data di presentazione della domanda di aiuto.

9. Nel caso del verificarsi di epizoozia che ha colpito la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'azienda e debitamente segnalata secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 47 del Regolamento CE n. 1974/2006, al fine dell'individuazione dell'indirizzo produttivo aziendale di cui alla lettera b) del comma 3 del presente articolo, si farà riferimento ai capi ordinariamente presenti in azienda per quell'anno e prima del verificarsi del particolare evento di causa di forza maggiore;

10. Ai fini dell'individuazione del rapporto UBA/ha di superficie foraggera di cui alla lettera b) del precedente comma 3, è ammesso dedurre dal calcolo le UBA che vengono mandate al pascolo su superfici diverse da quelle aziendali, tenendo conto della frazione di giorni all'anno in cui le UBA sono al pascolo ed applicando un arrotondamento per difetto alla seconda cifra decimale;

11. Ai fini del calcolo del coefficiente di marginalità dell'azienda il richiedente indica la localizzazione della sede del centro aziendale all'interno del modello integrativo della misura di cui al successivo articolo 9, comma 2. I dati di "ALTITUDINE (H)", "ACCESSO AI SERVIZI PRODUTTIVI (ASP)" ed "ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI (ASS)" vengono determinati dagli Uffici attuatori della misura di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), tenendo conto delle seguenti indicazioni:

a) determinazione dell'altitudine del centro aziendale, si prende a riferimento il valore del punto quotato documentato dalla Carta Tecnica Regionale più prossimo, in termini di distanza ed altitudine, al centro aziendale;

b) determinazione dell'accesso ai servizi produttivi, si tiene in considerazione la distanza tra la sede del centro aziendale e la Sede municipale della località individuata come riferimento, calcolata secondo l'itinerario stradale più breve, desumibile anche attraverso supporti informatici GIS. È ammessa una tolleranza del 5% e fino ad un massimo di 1 Km;

c) determinazione dell'accesso ai servizi sociali, si tiene in considerazione la distanza tra la sede del centro aziendale e la Sede municipale individuata come riferimento, calcolata secondo l'itinerario stradale più breve, desumibile anche attraverso supporti informatici GIS. È ammessa una tolleranza del 5% e fino ad un massimo di 1 Km;

In particolare per la determinazione dei dati "accesso ai servizi produttivi" ed "accesso ai servizi sociali" viene fatto riferimento alle indicazioni riportate nell'Allegato C al presente regolamento.

12. per l'annualità 2007 i dati di "ALTITUDINE (H)", "ACCESSO AI SERVIZI PRODUTTIVI (ASP)" ed "ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI (ASS)" necessari per il calcolo del coefficiente di marginalità dell'azienda sono attribuiti dagli Uffici attuatori di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) secondo le modalità previste al precedente comma 11 e nel contempo gli ulteriori dati riguardanti gli altri elementi contenuti nella dichiarazione del modello regionale integrativo della misura presentato ai sensi della Delibera della Giunta regionale n. 1511 del 22 giugno 2006 rimangono validi ai fini dell'istruttoria.

13. Il massimo aiuto ammissibile a titolo di indennità compensativa per ciascun beneficiario è pari a 25.000 Euro/anno.

14. Non vengono concessi aiuti al di sotto del limite minimo di 400 Euro/anno per beneficiario.

15. Coerentemente con l'analisi condotta al Paragrafo 6 e 7 dell'Allegato 3 del PSR, i premi da erogare dovranno rispettare i seguenti massimali:

a) premio medio/ha dell'insieme delle aziende appartenenti alla O.T.E. "Aziende miste coltivazioni-allevamenti": 371 Euro/ha, in caso di superamento verranno adottate delle riduzioni proporzionali dei premi;

b) premio medio/ha dell'insieme delle aziende appartenenti alla O.T.E. "Aziende specializzate nei seminativi": 237 Euro/ha, in caso di superamento verranno adottate delle riduzioni proporzionali dei premi.

c) il premio per ciascuna azienda non potrà comunque superare l'importo di 600 euro/ha, in caso contrario verranno applicate le dovute riduzioni del premio.

16. Il premio medio di tutte le indennità compensative non potrà superare i 200 Euro/ha. Nel caso del superamento di tale massimale verranno applicate delle riduzioni proporzionali dei premi.

CAPO II - PROCEDURE

Art. 7 uffici e organismi preposti

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono:

a) Autorità di gestione: il Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione

centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, che svolge le competenze di cui all'art. 44 del Regolamento generale;

b) Struttura responsabile di misura: il Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, che svolge le competenze di cui all'art. 46 del Regolamento generale;

c) Uffici attuatori: le Comunità montane di cui all'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33, e per la zona omogenea del Carso, la Provincia di Gorizia e la Provincia di Trieste, che ai sensi dell'articolo 6 della citata legge nella rispettiva zona di competenza svolgono, in conformità ai propri ordinamenti, le funzioni conferite alle Comunità montane. Gli uffici attuatori svolgono le competenze le competenze di cui all'art. 47 del Regolamento generale;

d) Organismo pagatore degli aiuti: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) che svolge le funzioni attribuite dalla normativa nazionale e comunitaria.

Art. 8 modalità di presentazione delle domande

1. L'Autorità di gestione emana i bandi per la presentazione delle domande di aiuto della misura 211 fissando i termini di apertura e chiusura e indicando la disponibilità finanziaria.

2. Il bando per la presentazione delle domande di aiuto dell'annualità 2007 è emanato in deroga a quanto stabilito dal precedente comma 1.

3. Le domande di aiuto sono sottoscritte dal richiedente e presentate agli Uffici attuatori secondo le modalità definite dal bando. Le domande di aiuto sono corredate dalla documentazione di cui al successivo articolo 9. La domanda è inoltrata presso l'Ufficio attuatore nel cui territorio ricade la maggior parte della SAU aziendale per la quale viene richiesta l'indennità.

4. I richiedenti che presentano domanda di aiuto devono essere provvisti del "fascicolo aziendale" definito nel DPR n. 503 del 1 dicembre 1999.

5. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 del Regolamento CE n. 796/2004 della Commissione, salvo casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, la presentazione di una domanda di aiuto oltre il termine prescritto comporta una riduzione del 1%, per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo dell'aiuto al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e non può più dar luogo alla concessione di alcun aiuto.

6. La domanda di aiuto viene presentata all'Ufficio attuatore da parte del richiedente ovvero tramite delegato. Nel caso di presentazione tramite delegato quest'ultimo presenta le domande unitamente al loro elenco nominativo.

7. Per le domande presentate a mezzo di lettera raccomandata fa fede la data del timbro postale.

Art. 9 documentazione da presentare

1. Le domande di aiuto devono riportare l'indicazione dell'intera superficie aziendale, sia di quella ricadente nella "Zona svantaggiata ammissibile", che, ove si verificasse il caso, di quella non ricompresa in tale delimitazione.

2. Alla domanda di aiuto deve essere allegato, pena l'esclusione, il modello regionale integrativo della misura che sarà integrato nei programmi informatici utilizzati per la compilazione della domanda o messo a disposizione dall'Autorità di gestione, e che deve essere sottoscritto dal richiedente.

3. Nel caso in cui la superficie utilizzata a pascolo dell'azienda e ricadente nella "Zona svantaggiata ammissibile" di cui al comma 1 dell'articolo 2 sia uguale o superiore ai 3 ha, il richiedente dovrà allegare alla domanda idonea planimetria catastale delle particelle con la perimetrazione delle superfici utilizzate a pascolo. Nel caso di pascoli condotti in comune secondo le fattispecie descritte nell'articolo 2 comma 3, sulla planimetria catastale vengono indicate le superfici utilizzate a pascolo collettivamente dagli aventi diritto. Per l'annualità 2007 la documentazione viene richiesta dagli Uffici attuatori successivamente alla presentazione delle domanda di aiuto.

4. I richiedenti sono comunque tenuti a fornire all'Ufficio attuatore della misura qualsiasi altro documento che dovesse risultare necessario sulla base delle esigenze derivanti dall'istruttoria.

Art. 10 procedure istruttorie

1. Alla misura 211 del PSR si applicano le corrispondenti disposizioni previste dal Titolo I "Sostegno allo sviluppo rurale per determinate misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4" del Regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione.

2. Gli Uffici attuatori provvedono a:

a) acquisire le domande di aiuto;

b) istruire le domande di aiuto compresa la determinazione dei dati "ALTITUDINE (H)", "ACCESSO AI SERVIZI PRODUTTIVI (ASP)" ed "ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI (ASS)" menzionata all'articolo 6, comma 11;

c) predisporre gli elenchi di liquidazione periferici e a trasmetterli all'Autorità di gestione per il seguito di competenza.

3. L'istruttoria delle domande di aiuto comprende l'effettuazione dei controlli amministrativi per la verifica di quanto segue:
 - a) correttezza nella compilazione delle domande;
 - b) completezza della documentazione presentata;
 - c) sussistenza dei criteri e requisiti di ammissibilità.
4. Gli Uffici attuatori costituiscono, per ogni singola domanda pervenuta, un singolo fascicolo contenente:
 - a) la domanda;
 - b) il modello regionale integrativo della misura;
 - c) l'eventuale documentazione di cui al comma 3 e 4 dell'articolo 9;
 - d) gli atti acclaranti le conclusioni istruttorie;

Art. 11 fabbisogno finanziario annuale, rispetto dei massimali di misura

1. Gli Uffici attuatori entro 15 giorni di calendario dalla data di scadenza per la presentazione delle domande stabilita all'articolo 8, completano la ricezione informatizzata delle domande.
2. Per l'annualità 2007 della misura 211 si deroga dalla tempistica di cui al comma 1 e gli Uffici attuatori tengono conto delle specifiche indicazioni inviate a tale scopo dell'Autorità di gestione.
3. Fermo restando l'invariabilità, ai fini della concessione dell'aiuto, della superficie impegnata all'atto della domanda annuale, successivamente al completamento della ricezione informatica dei dati di cui al comma 1, gli Uffici attuatori non possono accettare correzioni e/o integrazioni alle domande presentate che comportino una variazione in aumento dell'aiuto.
4. Successivamente alla fase di cui al comma 1, sulla base dei dati informatizzati, l'Autorità di gestione determina il fabbisogno presunto dell'annualità per la misura, nonché verifica preventivamente il rispetto dei massimali e dell'importo medio indicati rispettivamente al comma 15 e 16 dell'articolo 6.
5. Nel caso in cui i massimali e l'importo medio di cui al comma 15 e 16 dell'articolo 6 vengano superati, l'Autorità di gestione è autorizzata ad effettuare le conseguenti riduzioni dei premi previste dal PSR.

Art. 12 selezione delle domande in caso di risorse finanziarie insufficienti

1. Qualora le risorse finanziarie da destinare ad una qualsiasi annualità del premio risultino insufficienti a soddisfare le domande di aiuto, si procede ad una selezione delle domande da liquidare.
2. La selezione di cui al comma 1 prende in considerazione nell'ordine i seguenti elementi:
 - a) entità del coefficiente di marginalità dell'azienda di cui al Paragrafo 4 dell'Allegato 3 del PSR;
 - b) numero di ettari di SAU dell'azienda ricadenti in "Zona svantaggiata ammissibile";
3. A parità di merito, stabilito secondo le modalità di cui al comma 2, saranno prese prioritariamente in considerazione le domande presentate dai richiedenti più giovani.

Art. 13 deroghe al mantenimento degli impegni

1. Con riferimento al comma 3 dell'articolo 5 non si procede al recupero delle somme erogate qualora l'imprenditore, cessata anticipatamente l'attività agricola, garantisca comunque la continuità di utilizzazione delle superfici interessate, oppure qualora il venir meno dello sfruttamento di tali superfici derivi da una delle cause di forza maggiore di cui al successivo comma 2.
2. Le cause di forza maggiore di cui al precedente comma 1 sono quelle stabilite dal comma 1 dell'articolo 47 del Regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione e riportate di seguito:
 - decesso del beneficiario;
 - incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 - espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
 - calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
 - distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario.
3. La notificazione delle cause di forza maggiore avviene secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 47 del Regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione.

Art. 14 controlli

1. I controlli della misura 211 del PSR fanno riferimento a quanto disposto dall'articolo 65 del Regolamento generale;
2. I controlli sui dati contenuti nel modello regionale integrativo della misura di cui all'articolo 9, comma 2 sono effettuati dagli Uffici attuatori della misura.

Art. 15 riduzioni ed esclusioni

1. Le riduzioni ed esclusioni da considerare ai fini della misura 211 del PSR fanno riferimento a quanto

disposto dal Regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione.

2. In relazione a quanto disposto dall' articolo 18 del Regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione e con riferimento ai gruppi colturali di cui al comma 4 dell' articolo 5, vengono applicate, le seguenti riduzioni degli aiuti in conseguenza del verificarsi dei relativi inadempimenti:

Gruppo colturale di cui al comma 4 dell' articolo 5	Impegno	Inadempimento	Riduzione dell'aiuto conseguente all'inadempimento
Gruppo colturale Prati	almeno uno sfalcio all'anno con asporto della biomassa	mancato sfalcio nell'annualità di riferimento e mancato asporto della biomassa	Non viene concesso l'aiuto sulla superficie ricadente in "Zona svantaggiata ammissibile" dove non viene rispettato l'impegno ed inoltre viene applicata una riduzione del premio finale graduata come di seguito: - riduzione del 5% del premio finale se l'inadempimento riguarda fino al 10% della superficie ammissibile a premio; - riduzione del premio finale del 15% se l'inadempimento riguarda più del 10 e fino al 30% della superficie ammissibile a premio; - riduzione del premio finale del 25% se l'inadempimento riguarda più del 30% della superficie ammissibile a premio;
Gruppo colturale Pascolo	idoneo carico ad ettaro, tale da non creare danni al cotico erboso e comunque compreso tra 0,20 e 2 UBA/ettaro/anno	carico ad ettaro al di fuori dei limiti di 0,20 e 2	Non viene concesso l'aiuto sulla superficie ricadente in "Zona svantaggiata ammissibile" dove non viene rispettato l'impegno ed inoltre viene applicata una riduzione del premio finale graduata come di seguito: - riduzione del 5% del premio finale se l'inadempimento riguarda fino al 10% della superficie ammissibile a premio; - riduzione del premio finale del 15% se l'inadempimento riguarda più del 10 e fino al 30% della superficie ammissibile a premio; - riduzione del premio finale del 25% se l'inadempimento riguarda più del 30% della superficie ammissibile a premio;
	periodo minimo di pascolo: 60 giorni all'anno	durata del periodo minimo di pascolo inferiore ai 60 giorni all'anno	Non viene concesso l'aiuto sulla superficie ricadente in "Zona svantaggiata ammissibile" dove non viene rispettato l'impegno ed inoltre viene applicata una riduzione del premio finale del 10%
	controllo periodico delle infestanti erbacee, arbustive ed arboree	Mancato controllo delle infestanti erbacee, arbustive ed arboree	Riduzione del premio finale del 5%
Gruppo colturale Fruttiferi	divieto di effettuare trattamenti fitosanitari durante il periodo della fioritura	trattamenti fitosanitari effettuati durante il periodo della fioritura	Riduzione del premio finale del 5%

Art. 16 rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuti nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

Art. 17 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

Aree svantaggiate della Regione

ELENCO DEI COMUNI SVANTAGGIATI

Provincia di Trieste		
Duino-Aurisina	San Dorligo della Valle (P)	Trieste (P)
Monrupino	Sgonico	
Provincia di Udine		
Amaro	Lauco	Resiutta
Ampezzo	Ligosullo	Rigolato
Arta Terme	Lusevera	San Leonardo
Artegna (P)	Magnano in Riviera (P)	San Pietro al Natisone
Attimis	Malborghetto Valbruna	Sauris
Bordano	Moggio Udinese	Savogna
Cavazzo Carnico	Montenars	Socchieve
Cercivento	Nimis (P)	Stregna
Chiusaforte	Ovaro	Sutrio
Cividale del Friuli (P)	Paluzza	Taipana
Comeglians	Paularo	Tarcento (P)
Dogna	Pontebba	Tarvisio
Drenchia	Povoletto (P)	Tolmezzo
Enemonzo	Prato Carnico	Torreano
Faedis (P)	Preone	Trasaghis
Forgaria nel Friuli	Prepotto	Treppo Carnico
Forni Avoltri	Pulfero	Venzone
Forni di Sopra	Ravascletto	Verzegnis
Forni di Sotto	Raveo	Villa Santina
Gemona del Friuli (P)	Resia	Zuglio
Grimacco		
Provincia di Pordenone		
Andreis	Claut	Pinzano al Tagliamento (P)
Arba	Clauzetto	Polcenigo
Aviano	Erto e Casso	Sequals (P)
Barcis	Fanna	Tramonti di Sopra
Budoia	Frisanco	Tramonti di Sotto
Caneva (P)	Maniago	Travesio
Castelnovo del Friuli	Meduno	Vito d'Asio
Cavasso Nuovo	Montebelluna	Vivaro
Cimolais		
Provincia di Gorizia		
Capriva del Friuli (P)	Gorizia (P)	Sagrado
Cormons (P)	Monfalcone (P)	San Floriano del Collio
Doberdò del Lago	Mossa (P)	San Lorenzo Isontino (P)
Dolegna del Collio	Ronchi dei Legionari (P)	Savogna d'Isonzo
Fogliano Redipuglia (P)		

(P) - comune parzialmente delimitato

Allegato B

Coefficienti di conversione in UBA delle specie animali allevate

Specie animale	Coefficiente
Bovini e bufalini di età inferiore a 6 mesi	0
Bovini e bufalini maschi di età compresa tra 6 mesi e 2 anni	0,60
Bovini e bufalini maschi di età superiore a 2 anni	1,00

Specie animale	Coefficiente
Bovini e bufalini femmine di età compresa tra 6 mesi e 2 anni	0,60
Vacche diverse da quelle da latte (vacche nutrici)	1,00
Vacche e bufale da latte	1,00
Equini di età superiore a 6 mesi	1,00
Pecore	0,15
Capre	0,15

Allegato C

Centri di riferimento per la determinazione dei parametri “accesso ai servizi produttivi” e “accesso ai servizi sociali” delle aziende agricole in base alla localizzazione del centro aziendale in ciascuno dei Comuni svantaggiati o parzialmente svantaggiati della Regione

Comune in cui ricade il centro aziendale		Centro di riferimento per determinare il parametro “accesso ai servizi produttivi”	Centro di riferimento per determinare il parametro “accesso ai servizi sociali”
AMARO	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
AMPEZZO	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
ARTA TERME	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
ARTEGNA	UD	Gemona del Friuli	Gemona del Friuli
ATTIMIS	UD	Tarcento	Udine
BORDANO	UD	Gemona del Friuli	Gemona del Friuli
CAVAZZO CARNICO	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
CERCIVENTO	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
CHIUSAFORTE	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
CIVIDALE DEL FRIULI	UD	Cividale del Friuli	Cividale del Friuli
COMEGLIANS	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
DOGNA	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
DRENCHIA	UD	Cividale del Friuli	Cividale del Friuli
ENEMONZO	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
FAEDIS	UD	Cividale del Friuli	Udine
FORGARIA NEL FRIULI	UD	San Daniele del Friuli	San Daniele del Friuli
FORNI AVOLTRI	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
FORNI DI SOPRA	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
FORNI DI SOTTO	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
GEMONA DEL FRIULI	UD	Gemona del Friuli	Gemona del Friuli
GRIMACCO	UD	Cividale del Friuli	Cividale del Friuli
LAUCO	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
LIGOSULLO	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
LUSEVERA	UD	Tarcento	Udine
MAGNANO IN RIVIERA	UD	Tarcento	Udine
MALBORGHETTO VALBRUNA	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
MOGGIO UDINESE	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
MONTENARS	UD	Gemona del Friuli	Gemona del Friuli
NIMIS	UD	Tarcento	Udine
OVARO	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
PALUZZA	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
PAULARO	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
PONTEBBA	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
POVOLETTO	UD	Udine	Udine
PRATO CARNICO	UD	Tolmezzo	Tolmezzo

Comune in cui ricade il centro aziendale		Centro di riferimento per determinare il parametro "accesso ai servizi produttivi"	Centro di riferimento per determinare il parametro "accesso ai servizi sociali"
PREONE	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
PREPOTTO	UD	Cividale del Friuli	Cividale del Friuli
PULFERO	UD	Cividale del Friuli	Cividale del Friuli
RAVASCLETTO	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
RAVEO	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
RESIA	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
RESIUTTA	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
RIGOLATO	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
SAN LEONARDO	UD	Cividale del Friuli	Cividale del Friuli
SAN PIETRO AL NATISONE	UD	Cividale del Friuli	Cividale del Friuli
SAURIS	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
SAVOGNA	UD	Cividale del Friuli	Cividale del Friuli
SOCCHIEVE	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
STREGNA	UD	Cividale del Friuli	Cividale del Friuli
SUTRIO	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
TAIPANA	UD	Tarcento	Udine
TARCENTO	UD	Tarcento	Udine
TARVISIO	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
TOLMEZZO	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
TORREANO	UD	Cividale del Friuli	Cividale del Friuli
TRASAGHIS	UD	Gemona del Friuli	Gemona del Friuli
TREPPA CARNICO	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
VENZONE	UD	Gemona del Friuli	Gemona del Friuli
VERZEGNIS	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
VILLA SANTINA	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
ZUGLIO	UD	Tolmezzo	Tolmezzo
CAPRIVA DEL FRIULI	GO	Cormons	Gorizia
CORMONS	GO	Cormons	Gorizia
DOBERDO' DEL LAGO	GO	Gorizia	Monfalcone
DOLEGNA DEL COLLIO	GO	Cormons	Gorizia
FOGLIANO REDIPUGLIA	GO	Gorizia	Monfalcone
GORIZIA	GO	Gorizia	Gorizia
MONFALCONE	GO	Gorizia	Monfalcone
MOSSA	GO	Gorizia	Gorizia
RONCHI DEI LEGIONARI	GO	Gorizia	Monfalcone
SAGRADO	GO	Gorizia	Monfalcone
SAN FLORIANO DEL COLLIO	GO	Gorizia	Gorizia
SAN LORENZO ISONTINO	GO	Gorizia	Gorizia
SAVOGNA D'ISONZO	GO	Gorizia	Gorizia
DUINO AURISINA	TS	Trieste	Trieste
MONRUPINO	TS	Trieste	Trieste
SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS	Trieste	Trieste
SGONICO	TS	Trieste	Trieste
TRIESTE	TS	Trieste	Trieste
ANDREIS	PN	Maniago	Maniago
ARBA	PN	Maniago	Maniago
AVIANO	PN	Pordenone	Pordenone
BARCIS	PN	Maniago	Maniago
BUDOIA	PN	Sacile	Sacile
CANEVA	PN	Sacile	Sacile
CASTELNOVO DEL FRIULI	PN	Spilimbergo	Spilimbergo
CAVASSO NUOVO	PN	Maniago	Maniago
CIMOLAIS	PN	Maniago	Maniago
CLAUT	PN	Maniago	Maniago

Comune in cui ricade il centro aziendale		Centro di riferimento per determinare il parametro "accesso ai servizi produttivi"	Centro di riferimento per determinare il parametro "accesso ai servizi sociali"
CLAUZETTO	PN	Spilimbergo	Spilimbergo
ERTO E CASSO	PN	Maniago	Maniago
FANNA	PN	Maniago	Maniago
FRISANCO	PN	Maniago	Maniago
MANIAGO	PN	Maniago	Maniago
MEDUNO	PN	Maniago	Maniago
MONTEREALE VALCELLINA	PN	Maniago	Maniago
PINZANO AL TAGLIAMENTO	PN	Spilimbergo	Spilimbergo
POLCENIGO	PN	Sacile	Sacile
SEQUALS	PN	Spilimbergo	Spilimbergo
TRAMONTI DI SOPRA	PN	Maniago	Maniago
TRAMONTI DI SOTTO	PN	Maniago	Maniago
TRAVESIO	PN	Spilimbergo	Spilimbergo
VITO D'ASIO	PN	Spilimbergo	Spilimbergo
VIVARO	PN	Maniago	Maniago

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY